

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-678 del 06/02/2024
Oggetto	Concessione per occupazione area demaniale ad uso cortilivo per isola ecologica e manifestazioni culturali, turistiche e ricreative in sponda destra del Fiume Po, località Stellata, via Argine Po nel Comune di Bondeno (FE). Proc. Cod. FE22T0024 Richiedente: Comune di Bondeno
Proposta	n. PDET-AMB-2024-698 del 06/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

OGGETTO: Concessione per occupazione area demaniale ad uso cortilivo per isola ecologica e manifestazioni culturali, turistiche e ricreative in sponda destra del Fiume Po, località Stellata, via Argine Po nel Comune di Bondeno (FE).

Proc. Cod. FE22T0024

Richiedente: Comune di Bondeno

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G 2022/162 del 22/12/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

– la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 che ha prorogato all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara già conferito dal 01.11.2019 con atto n. 882/2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019 e successive proroghe e nuovo assetto organizzativo;

– la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

– la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

– la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

– la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 08/07/2022 registrata al PG/2022/113511 e le successive integrazioni volontarie del 09/05/2023 in atti al PG/2023/81155 e del 09/06/2023 in atti al PG/2023/101036, con cui il Comune di Bondeno, C.F./PIVA 00113390389, con sede legale in Piazza Garibaldi n. 1 nel Comune di Bondeno (FE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 13.460 del Fiume Po nel comune di Bondeno (FE), ad uso cortilivo per isola ecologica e manifestazioni culturali, turistiche e ricreative in località Stellata, via Argine Po ed individuata al foglio 27 particella 20 del Comune di Bondeno (FE) (mappale demaniale);

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 259 del 17/08/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al

rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (Nullaosta idraulico Rif. A.I.PO n. 1167/D conservato in atti al prot. PG/2023/178018 del 19/10/2023) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato in data 30/06/2023 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

**CONSIDERATO** che:

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Bondeno, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- il Comune di Bondeno è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, c. 4, l.r. 2/2015;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Bondeno, fatti salvi i diritti di terzi, C.F./P.IVA 00113390389, con sede legale in Piazza Garibaldi n. 1 nel Comune di Bondeno (FE), la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Po di mq 13.460 sita in località Stellata, via Argine Po, in Comune di Bondeno (FE) catastalmente identificata al foglio 27 particella 20 (mappale demaniale) per uso cortilivo per isola ecologica e manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, codice pratica

FE22T0024;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2042**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/01/2024 (PG/2024/18758 del 31/01/2024);
4. di esentare il Comune di Bondeno, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
5. di esentare altresì il Comune di Bondeno dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che il richiedente ha versato in data 30/06/2023 l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
7. di precisare che non è consentita la subconcessione a terzi in mancanza di autorizzazione espressa dall'autorità concedente, che potrà eventualmente essere emessa a seguito di istanza del concessionario stesso sulla base della DGR 1727/2020 per i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione presente;
8. di precisare che in caso di utilizzi a favore di soggetti terzi Enti è necessario effettuare comunicazione al Servizio concedente indicando il nominativo e il codice fiscale del soggetto in esame e il concessionario si rapporta con tali soggetti privati individuati per consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo con assegnazione senza scopo di lucro da parte del concessionario;
9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
13. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

*(firmato digitalmente)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Bondeno, C.F./P.IVA 00113390389 (cod. pratica FE22T0024).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce il Fiume Po, nel Comune di Ferrara, ed individuata al foglio 27 part. 20 del Comune di Bondeno (FE) (mappale demaniale), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, di mq 13.460, è ad uso cortilivo per isola ecologica e manifestazioni culturali, turistiche e ricreative.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

**ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2042**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio

del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7),

opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE22T0024;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

## ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riporta integralmente il nullaosta idraulico Rif. A.I.PO n. 1167/D conservato in atti al prot. PG/2023/178018 del 19/10/2023 contenente le prescrizioni di sicurezza idraulica rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po:

*“Con riferimento alla pratica in oggetto inerente l'utilizzo di terreno demaniale lato campagna per mantenimento isola ecologica e fabbricati per attività culturali turistiche e ricreative in destra idraulica del fiume Po lato campagna in località Stellata tra gli stanti 0-1 in Comune di Bondeno - AI\_FE\_1. - Comune censuario Bondeno foglio 27 mappale 20;*

*facendo seguito alla richiesta del Comune di Bondeno trasmessa da ARPAE Ferrara prot. 19614 del 22/08/2022, prima integrazione prot. 11455 in data 09/05/2023 e seconda integrazione prot. 14546 in data 09/06/2023;*

*VISTO il T.U. 523 del 25/07/1904 e successive modificazioni ed integrazioni;*

*VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001;*

*VISTO gli elaborati progettuali allegati alla richiesta:*

*- Relazione Generale datata 08/07/2022 a firma dell'Ing. Orlandini Maria Dirigente del settore tecnico del Comune di Bondeno;*

*- Elaborati grafici:*

*Tav. 001-Int - “INTEGRAZIONE alla richiesta PG/2022/113511 del 08/07/2022” - datata Maggio 2023 - a firma dell'Ing. Orlandini Maria Dirigente del settore tecnico del Comune di Bondeno;*

*Tav. 002-Int - “INTEGRAZIONE alla richiesta PG/2022/113511 del 08/07/2022” - Rev. 1 - datata 08/06/2023 - a firma dell'Ing. Orlandini Maria Dirigente del settore tecnico del Comune di Bondeno;*

*PREMESSO che*

*Il progetto prevede l'utilizzo di un'area demaniale che interessa un bancone e i paramenti arginali*

*lato campagna dell'argine destro del fiume Po compreso tra gli stanti 0 e 1 corrispondente al mappale n.20 del Foglio n.27 del Catasto Terreni in Comune di Bondeno intestato al "Demanio pubblico dello Stato per opere idrauliche di seconda categoria" - avente superficie complessiva di mq 13.460 - così suddivisa come da Tav. 002-Int suddetta:*

*- Paramento arginale lato campagna di mq 5.728;*

*- Bancone arginale lato campagna di mq 6.032;*

*- Area di collegamento tra il bancone e la rampa arginale di valle, di mq 1.700;*

*Il bancone in terra è stato realizzato dal Magistrato per il Po ante anno 2000 per contrastare i fenomeni sortuosi che si manifestavano nei periodi di piena del fiume Po nonostante la presenza di un diaframma posto all'unghia dell'arginatura interna (lato golena);*

*Nell'area di collegamento di mq 1.700, come da Relazione allegata all'istanza, risultano già presenti dei fabbricati "provvisori" e un'area ecologica parte della quale verrà occupata da un nuovo prefabbricato rimovibile ad uso bagno con i relativi impianti;*

*l'Amministrazione Comunale di Bondeno ha necessità, come specificato nell'istanza del 09/05/2023, di continuare a promuovere la valorizzazione del Borgo storico di Stellata, attraverso l'implementazione di manifestazioni storiche, turistiche e ricreative;*

*EVIDENZIATO che l'area di collegamento anche se non strettamente indispensabile alla costruzione del bancone suddetto è stata espropriata nell'ambito dei lavori di realizzazione del bancone medesimo, in quanto "relitto", durante i quali la suddetta area è stata rialzata in modo da raccordare il nuovo bancone con la rampa di valle e con il piano campagna a ovest;*

*RILEVATO che*

*nell'area di collegamento, sulla base della documentazione reperita presso l'Ufficio AIPo di Ferrara, risultano autorizzati ai soli fini idraulici:*

*- l'appostamento di n.1 casetta in legno di m 6 x m 6 da adibire a deposito e noleggio biciclette –*

*Ditta richiedente Dott. Agr. Bruno Gavioli rappresentante di "Associazione Turismo e Territorio" -*

*Prot. 2257 del 29/10/2003;*

*- la realizzazione di m 4 di linea fognaria e di una vasca biologica a servizio della casetta in legno -*

*Ditta richiedente Dott. Agr. Bruno Gavioli rappresentante di "Associazione Turismo e Territorio" -*

*Prot. 2300 del 21/12/2007;*

*- la realizzazione di n. 1 rampa di collegamento tra la strada arginale, a monte del bancone, e il*

*bancone medesimo e l'utilizzo periodico (un giorno al mese) dell'area del bancone ad uso*

*parcheggio temporaneo – Ditta richiedente: Amministrazione Comunale di Bondeno - Prot. 44046*

*del 27/10/2008;*

*- la realizzazione di una tettoia in legno pertinenziale (6,0 m x 4,8 m) posizionata in fronte al*

*fabbricato adibito a deposito di biciclette autorizzato nel 2003 - Ditta richiedente: Dott. Agr. Bruno*

*Gavioli rappresentante di "Associazione Turismo e Territorio" – Prot. 19702 del 12/05/2009;*

*RITENUTO che l'isola ecologica individuata nella parte ovest dell'area di collegamento dovrà*

*essere limitata al minimo indispensabile al fine di ridurre il rischio di inquinamento dei terreni e*

*pertanto la superficie dell'isola medesima si ritiene debba corrispondere all'area esistente*

*pavimentata residua.*

*CONSIDERATO che nell'area di collegamento, sulla base della documentazione progettuale e delle*

*autorizzazioni ai soli fini idraulici rilasciate da AIPo Ferrara, oltre le opere già autorizzate, sono*

*presenti le seguenti opere per le quali necessita:*

*- Autorizzazione in sanatoria*

*1. fabbricato amovibile avente superficie complessiva di mq 23,00 circa (m 3,80 x m 3,83) più*

*tettoia di raccordo al fabbricato principale (m 1,52 media x 5,33 come riferito dall'Ufficio comunale competente);*

*2. fabbricato amovibile avente superficie mq 8,00 (m 4,00 x m 2,00);*

*3. fabbricato amovibile avente superficie mq 9,15 (m 3,05 x m 3,00);*

*4. allacciamento alla rete gas esistente per il fabbricato amovibile di cui al punto 2;*

5. isola ecologica in corrispondenza dell'area pavimentata avente superficie di mq 31,00 circa (m 2,59 x m 12,00 circa);

- Nuova autorizzazione

6. prefabbricato rimovibile ad uso bagno avente superficie mq 7,53 (m 3,15 x m 2,39);

7. allacciamento alla rete idrica esistente per il prefabbricato ad uso bagno, di lunghezza 17 m circa;

8. allacciamento alla rete fognaria esistente per il prefabbricato ad uso bagno, di lunghezza 6,5 m circa;

per una superficie coperta complessiva, comprendente i fabbricati già autorizzati e quelli da autorizzare con il presente disciplinare, stimata in mq 112,48;

CONSIDERATO altresì che le aree richieste in concessione, come da istanze trasmesse dall'Amministrazione comunale di Bondeno, sono le seguenti:

9. area di collegamento, comprendente le opere già autorizzate e quelle da autorizzare in sanatoria, per una superficie complessiva di 1.700 mq circa;

10. paramento arginale lato campagna di mq 5.728, compreso tra la strada arginale in sommità, già in concessione all'Amministrazione comunale, e il bancone sottostante, per uso sfalcio finalizzato a garantire il decoro urbano;

11. bancone arginale lato campagna di mq 6.032 con relativa rampa di accesso da monte, per utilizzo a parcheggio temporaneo, durante le manifestazioni culturali, turistiche, ricreative organizzate nella frazione di Stellata e per uso sfalcio finalizzato a garantire il decoro urbano;

CONSIDERATO altresì che l'art. 96 lett.g) del R.D. 523/1904 stabilisce che sono lavori ed atti vietati: "Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;"

EVIDENZIATO che l'area di collegamento nella quale sono appostate le opere suddette è stata

*rialzata rispetto al piano campagna originario che peraltro non risultava, e non risulta, interessata da fenomeni sortuosi conseguenti a piene del fiume Po, valutato il carattere provvisorio dei fabbricati da autorizzare e la distanza degli stessi dal limite teorico dell'arginatura (bancone escluso) superiore a 10 m;*

*EVIDENZIATO altresì che la strada arginale in sommità nel tratto di cui all'istanza è in concessione per uso pubblico transito all'Amministrazione Comunale di Bondeno con Determinazione n. 10441 del 27/09/2010 della Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico dei Bacini e degli Affluenti del Po Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;*

*lo scrivente Ufficio esprime parere positivo ai soli fini idraulici con riguardo:*

- a. l'autorizzazione in sanatoria delle opere esistenti di cui ai punti da 1 a 5, già presenti nell'area di collegamento,*
- b. l'autorizzazione dell'appostamento del nuovo prefabbricato rimovibile ad uso bagno con i relativi impianti, di cui ai punti da 6 a 8;*
- c. l'autorizzazione per gli usi richiesti nell'istanza delle aree di cui ai punti da 9 a 11;*

*il tutto sulla base delle suddette descrizioni delle opere e delle aree e alle condizioni espresse nel DISCIPLINARE TECNICO che segue.*

#### *DISCIPLINARE TECNICO*

##### *ARTICOLO 1) Oggetto della concessione*

*1. La concessione riguarda le opere e le aree come da planimetrie allegate alla richiesta dell'Amministrazione Comunale, di seguito dettagliate:*

*- I fabbricati nell'area di collegamento per una superficie coperta complessiva di mq 112,48, come di seguito precisato:*

- o Casetta in legno con tettoia di mq 65 circa;*
- o fabbricato amovibile di mq 23,00 circa;*
- o fabbricato amovibile di mq 8,00 circa;*

- *fabbricato amovibile di mq 9,15 circa;*
- *fabbricato amovibile di mq 7,53 circa;*
- *gli allacciamenti alla rete idrica, gas e fognaria con relativi impianti ubicati nell'area di collegamento;*
- *l'isola ecologica di mq 31 circa ubicata nell'area di collegamento;*
- *le aree residue scoperte e a verde dell'area di collegamento, quest'ultima di superficie complessiva 1.700 mq circa;*
- *il paramento arginale lato campagna di mq 5.728;*
- *il bancone arginale lato campagna di mq 6.032 con relativa rampa di accesso da monte;*

*ARTICOLO 2) Prescrizioni tecniche*

- 1. Le opere autorizzate dovranno essere realizzate in conformità a quanto indicato negli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza; tali elaborati costituiscono parte integrante del presente disciplinare.*
- 2. È vietata la realizzazione di ulteriori opere, anche se a carattere provvisoriale, su tutta l'area in concessione ai sensi dell'art. 96 lett.g) del R.D. 523/1904.*
- 3. È vietata nell'area del bancone arginale l'esecuzione di scavi anche superficiali nonché l'infissione di pali.*
- 4. Spetterà al Comune il costo dell'eventuale bonifica dei terreni dell'area destinata ad isola ecologica.*
- 5. Il concessionario nel caso non eserciti attività di gestione diretta dovrà comunicare i dati del gestore.*
- 6. Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto della presente autorizzazione potrà essere eseguita senza il preventivo assenso dall'Ufficio A.I.Po competente, qualora ciò si rendesse necessario l'Amministrazione concessionaria dovrà preventivamente presentare apposita richiesta corredata dei necessari elaborati progettuali.*

7. Al cessare della concessione tutte le strutture dovranno essere asportate e ripristinato lo stato dei luoghi originario.

8. Durante l'esercizio del presente Disciplinare, dovrà essere assicurato all'A.I.Po lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera; analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'A.I.Po, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'A.I.Po.

9. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere l'area oggetto della concessione sfalciata, sgombra da mezzi e materiali e libera da rifiuti.

10. Il presente disciplinare s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché di quelli che potrebbero essere in seguito emanati in materia di polizia idraulica.

11. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'A.I.PO alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione, in caso di danneggiamento delle pertinenze idrauliche demaniali l'Amministrazione Comunale concessionaria dovrà provvedere al ripristino, a sua cura e spese, secondo le prescrizioni dettate dal personale tecnico di questo Ufficio.

12. L'A.I.PO in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale e/o del bancone o di dissesti idraulici o idrogeologici.

### *ARTICOLO 3) Eccezioni*

1. L'Ufficio di Ferrara dell'A.I.PO si riserva la facoltà di eseguire lavori, riparazioni, rilievi di qualunque specie, effettuare depositi di terra e di materiale, impiantare baracche di cantiere ed in generale occupare, modificare od alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo le

*superfici arginali interessate dalla concessione.*

*ARTICOLO 4) Durata dell'autorizzazione e sua eventuale sospensione e revoca*

*1. La validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione rilasciata dall'ARPAE Emilia Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara – Unità Demanio Idrico.*

*2. Il presente parere potrà peraltro essere revocato o sospeso in qualsiasi momento qualora, ad insindacabile giudizio dell'A.I.Po, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori e per fatti od eventi a tutt'oggi non valutabili; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e manufatti, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio; in caso di inadempienza lo scrivente Ufficio provvederà in danno del concessionario.*

*3. La succitata rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia della concessione.*

*4. L'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'articolo 2), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.*

*ARTICOLO 5) Disposizioni finali*

*1. Poiché il presente Disciplinare Tecnico è attinente soltanto alla tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte del procedimento amministrativo di competenza dell'ARPAE Ferrara.*

*2. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla emanazione del presente Disciplinare ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.*

3. *Questa Amministrazione si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero essere arrecati alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, per effetto dell'esercizio del presente Disciplinare, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale.*
4. *Il concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa.*
5. *Sarà a carico di codesto concessionario l'adozione di tutte le precauzioni e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia e la conservazione dei beni del Demanio Pubblico dello Stato per le Opere Idrauliche di seconda categoria; A.I.Po in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o dei dissesti idraulici o idrogeologici.*
6. *Durante l'utilizzo delle strutture dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare di danneggiare le arginature e le aree demaniali; gli eventuali danni, una volta accertati dovranno essere risarciti a cura e spese della Ditta stessa.*
7. *Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo quest'Ufficio A.I.P.O del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo."*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**


1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative,

nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**